



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e delle Risorse  
Ufficio IV - Relazioni Sindacali

Prot. n.

m dg - GDAP  
PÙ - 0235499 - 18/07/2018



Ai Rappresentanti delle

OO.SS. del Corpo di Polizia Penitenziaria

OO.SS. del Comparto Funzioni Centrali

OO.SS. della Dirigenza Penitenziaria

OO.SS. della Dirigenza Area I

e, p.c. All'Ufficio V - Trattamento Previdenziale  
SEDE

OGGETTO: Circolare INPS N. 62 del 4 aprile 2018. Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 dicembre 2017. Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la ministeriale GDAP-0229481 del 12 luglio 2018 dell'Ufficio V, relativa a quanto in oggetto indicato.

IL DIRIGENTE



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e delle Risorse  
Ufficio V - Trattamento Previdenziale

m\_dg-GDAP  
PU - 0229481 - 12/07/2018



AI SIGNORI PROVVEDITORI REGIONALI

AI SIGNORI DIRETTORI DEGLI II.PP. DELLA REPUBBLICA

AI SIGNORI DIRETTORI DELLE SCUOLE DI FORMAZIONE

E, p.c.

AL SIGNOR CAPO DEL DIPARTIMENTO

AL SIGNOR VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO

AI SIGNORI DIRETTORI GENERALI

AL DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E COMUNITA'

ALL'UFFICIO RELAZIONI SINDACALI

LORO SEDI

**Oggetto:** Circolare INPS N.62 del 4 aprile 2018. Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 dicembre 2017. Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.

Come noto, a partire dal 2012<sup>1</sup> sono state fornite indicazioni in merito ai requisiti di accesso al trattamento pensionistico e previdenziale ed impartite disposizioni applicative in ordine alle procedure da seguire all'atto della cessazione dal servizio del personale dipendente.

Al riguardo si evidenzia che, per ultimo, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017 è stato pubblicato il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze adottato di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2017, recante disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.

<sup>1</sup> Circolare GDAP n. 3636/6086 prot. 173719 del 7/5/2012; lettera circolare GDAP 54540 del 12/2/2013; lettera circolare GDAP 86910 del 11/3/2015.



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e delle Risorse  
Ufficio V - Trattamento Previdenziale

Il predetto decreto, fatti salvi gli adeguamenti già previsti dal 1° gennaio 2013 (+3 mesi) e dal 1° gennaio 2016 (+4 mesi), ha disposto che i citati requisiti - per il **biennio 2019-2020** - siano incrementati di ulteriori **cinque mesi**.

In relazione a ciò l'INPS, con circolare n. 62 del 4 aprile 2018, ha impartito le istruzioni per una corretta applicazione delle disposizioni sopra riportate.

Con la presente ministeriale, per una migliore comprensione della materia, certamente complessa, al fine di agevolare il personale dipendente nella valutazione delle condizioni stabilite, si trasmettono, in allegato, n. due tabelle riepilogative (**all. A e B**) che compendiano i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla normativa vigente per maturare il diritto alla pensione di "vecchiaia" o "anticipata".

Per completezza si evidenzia, altresì, che, salvo eventuali ulteriori modifiche legislative, l'adeguamento di detti requisiti all'incremento delle speranze di vita, previsto con cadenza biennale (anni 2021-2022), non potrà in ogni caso superare i tre mesi.

Si richiama, inoltre, il contenuto dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che, fornendo l'interpretazione autentica dell'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 201/2011<sup>2</sup>, ha statuito che il *limite ordinamentale* per il collocamento a riposo d'ufficio costituisce limite non superabile, al raggiungimento del quale l'Amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o d'impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per l'accesso al pensionamento, ivi compresi gli effetti della finestra mobile prevista per il personale del Corpo di polizia penitenziaria.

Tutto ciò premesso, facendo seguito, per ultimo alla nota informativa 22 dicembre 2017, n. 408885 si rappresenta che le sedi provinciali INPS, in osservanza delle indicazioni fornite dalla Direzione Centrale con circolare n. 101 del 20 giugno 2017 concernente il consolidamento della banca-dati delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici, stanno utilizzando, in linea di massima, la nuova procedura informatica di liquidazione dei trattamenti pensionistici dei lavoratori pubblici (procedura SIN 2) collegata all'applicativo "PassWEB", che diventa, quindi, il canale di comunicazione diretto tra l'amministrazione e l'Ente previdenziale per la sistemazione delle posizioni assicurative dei singoli dipendenti.

Tenuto conto di quanto sopra, questa Direzione Generale sta operando secondo le seguenti modalità:

- A. per il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, considerata l'entità numerica coinvolta nel trasferimento-dati sulla nuova piattaforma informatica e le anomalie diffuse riguardanti l'omessa o/e errata segnalazione dei periodi contributivi, sono stati presi accordi con l'Inps per una trasmissione massiva dei dati stessi. In relazione a ciò *si fa riserva di ulteriori comunicazioni* in ordine alla possibilità, per

<sup>2</sup> Convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Ufficio V - Trattamento Previdenziale

ciascuno, di visionare il proprio estratto contributivo al fine di segnalare eventuali residue anomalie;

- B. per il restante personale, l'attività dell'Amministrazione sul nuovo sistema informatico PAssWeb si sostanzia, allo stato, con l'implementazione ed aggiornamento della posizione previdenziale delle unità già cessate dal servizio o prossime al collocamento in quiescenza, al fine di consentire all'Istituto la certificazione del diritto a pensione e la diretta e tempestiva erogazione delle relative prestazioni pensionistiche.

Al riguardo, si rende noto che sul sito istituzionale dell'Inps è possibile visionare l'estratto conto informativo individuale che, è bene precisare, ha un valore esclusivamente informativo e non certificativo. In proposito, le Direzioni degli Uffici/sedi di servizio avranno cura di invitare il personale interessato, anche se assente a qualsiasi titolo, ad esaminare tale documento con attenzione e presentare, in caso di eventuali anomalie o discordanze, mediante procedura on-line sul portale Inps, una richiesta di variazione della propria posizione previdenziale (RVPA), dandone notizia a questo ufficio al seguente indirizzo email :

[pensioni.cm.dpersform.dap.roma@giustizia.it](mailto:pensioni.cm.dpersform.dap.roma@giustizia.it).

Ciò consentirà di agire in maniera mirata e risolutiva per la sistemazione delle singole posizioni previdenziali.

Si fa presente, in via generale, che per il personale che cessa dal servizio a qualunque titolo è l'Amministrazione che, ferma restando la procedura concordata o di volta in volta richiesta dalle sedi territoriali INPS, provvede d'ufficio alla sistemazione ed al consolidamento della posizione previdenziale dell'interessato ai fini della liquidazione delle prestazioni pensionistiche e previdenziali spettanti.

Si rappresenta, altresì, che tutto il personale, qualora ritenga di aver maturato (o abbia in corso di maturazione) i requisiti di età e di contribuzione per conseguire il trattamento di pensione, come sintetizzati nelle allegate tabelle, ed al contempo intenda avere conferma di aver perfezionato (o di avere in corso di perfezionamento) gli anzidetti requisiti, dovrà richiedere direttamente alle strutture territoriali INPS il rilascio della relativa certificazione, anche in virtù dei nuovi istituti di accesso al trattamento pensionistico quali la "totalizzazione" e il "cumulo" che interessano più gestioni previdenziali e di cui solo l'Istituto può avere contezza.

L'INPS, sulla base dei dati presenti sul conto individuale assicurativo di ciascun interessato, alimentato con le denunce mensili analitiche (DMA) ed integrato da ogni informazione utile, fornita anche tramite modifiche ed integrazioni da parte di questa Amministrazione, quantificherà la prestazione e certificherà il relativo diritto di accesso a pensione. Tale adempimento è da considerarsi prodromico per coloro che intendono chiedere la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, attesa l'irrevocabilità dell'istanza/provvedimento di dimissioni.



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e delle Risorse  
Ufficio V - Trattamento Previdenziale

Nell'invitare tutto il personale interessato a consultare le pagine di approfondimento sul sito web dell'Inps, si richiama l'attenzione, in particolare, sulle seguenti indicazioni impartite dal suddetto Istituto:

- necessità di chiedere il riconoscimento del servizio militare di leva (servizio volontario/obiettore di coscienza) direttamente tramite Web mediante accesso al portale, secondo le istruzioni impartite dal citato Istituto con circolare n. 138 del 28 luglio 2016;
- necessità di presentare l'apposita domanda telematica all'Ente previdenziale al fine di conseguire la liquidazione ed il pagamento del trattamento di quiescenza, secondo le modalità all'uopo prescritte, congiuntamente alle richieste di riconoscimento ai fini di pensione delle maggiorazioni contributive collegate al possesso di alcune condizioni o previste per particolari categorie di appartenenza quali, ad esempio, ipovedenti, sordomuti, soggetti con invalidità superiore al 74% o ascritti ad una delle prime quattro categorie di pensione, trasmettendone copia a questo Ufficio, esclusivamente agli indirizzi PEC all'uopo dedicati e senza ulteriori tipologie di trasmissione.

Si invitano, infine, le direzioni degli Uffici/Sedi di servizio di appartenenza del personale interessato ad osservare con scrupolo le indicazioni operative previste in sede di recesso dal rapporto di lavoro.

Nel richiamare la rilevanza della materia in argomento, si invitano le SS.LL. a favorire la massima diffusione della presente a tutti i dipendenti con i mezzi ritenuti più opportuni.

Si ringrazia certi della consueta faticosa collaborazione.

L'occasione è gradita per salutare cordialmente.

Il Direttore Generale  
Pietro Buffa

## PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA

## ➤ PENSIONE DI ANZIANITA'

Anni di riferimento	Requisito Anagrafico	Requisito Contributivo	Accesso al pensionamento
2016 - 2018	53 anni e 7 mesi	aver maturato l'aliquota dell'80% al 31/12/2011	finestra mobile di 12 mesi
2019 - 2020	54 anni		
2016 - 2018	57 anni e 7 mesi	35 anni di servizio utile	finestra mobile di 12 mesi *
2019 - 2020	58 anni		
2016 - 2018	qualsiasi età	40 anni e 7 mesi di servizio utile	finestra mobile di 15 mesi
2019 - 2020		41 anni di servizio utile	

\* Per tale tipologia di pensione il periodo di finestra mobile decorre dalla data di maturazione di entrambi i requisiti anagrafici e contributivi.

## ➤ PENSIONE DI VECCHIAIA

Anni di riferimento	Requisito anagrafico	Requisito contributivo	Accesso al pensionamento
2016 - 2018	60 anni e 7 mesi	Minimo 20 anni di servizio utile	finestra mobile di 12 mesi
2019 - 2020	61 anni		
2016 - 2018	60 anni <b>Limite ordinamentale</b> (artt. 1 e 2 D.lgs. 165/1997)	Dipendente già in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso a pensione di anzianità comprensivi dei 12 mesi di finestra mobile	primo giorno mese successivo al compimento del limite anagrafico
2019 - 2020			

N.B. Il periodo di finestra mobile non costituisce requisito per il diritto al trattamento pensionistico ma differisce l'accesso al trattamento stesso.

DIRIGENTI PENITENZIARI - DIRIGENTI AREA I -  
PERSONALE COMPARTO FUNZIONI CENTRALI

### 1. PENSIONE ANTICIPATA

N.B. propedeutica a tale tipologia di pensione è la domanda di recesso dal rapporto di lavoro da indirizzare esclusivamente all'ufficio III di questa D.G. nel rispetto dei termini di preavviso previsti dal CCNL (in relazione alla data di cessazione dal rapporto di lavoro si rammenta che la citata domanda di dimissioni non può essere presentata in data antecedente ai dodici mesi ma se ne consiglia la presentazione almeno sei mesi prima per favorire l'espletamento delle relative pratiche pensionistiche e previdenziali)

Anni di riferimento	Requisito contributivo minimo a prescindere dall'età anagrafica		Accesso al pensionamento
	" DONNE "	" UOMINI "	
2016 - 2018	41 anni e 10 mesi	42 anni e 10 mesi	dalla data di recesso dal rapporto di lavoro
2019 - 2020	42 anni e 3 mesi	43 anni e 3 mesi	dalla data di recesso dal rapporto di lavoro

### 2. PENSIONE ANTICIPATA CON CALCOLO CONTRIBUTIVO

Vi possono accedere, previa risoluzione del rapporto di lavoro, solo i lavoratori per i quali il primo accredito contributivo sia successivo al primo gennaio 1996, a condizione che sussistano i requisiti riportati nella seguente tabella e con il requisito del cosiddetto importo soglia mensile da verificare presso le sedi provinciali inps competenti

Anni di riferimento	Requisito anagrafico Donne e uomini	Requisito contributivo minimo effettivo	Accesso al pensionamento
2016 - 2018	63 anni e 7 mesi	20 anni	dalla data di recesso dal rapporto di lavoro
2019 - 2020	64 anni	20 anni	dalla data di recesso dal rapporto di lavoro

### 3. PENSIONE DI VECCHIAIA

N.B. per questo istituto il collocamento a riposo avviene d'ufficio al verificarsi delle seguenti condizioni:

Anni di riferimento	Requisito anagrafico DONNE e UOMINI	Requisito contributivo minimo	Accesso al pensionamento
Anno di compimento del requisito anagrafico	65 anni <u>limite ordinamentale</u> (art. 4 DPR 1092/73)	Maturazione dell'anzianità contributiva già richiesta nell'anno di riferimento per l'accesso alla pensione anticipata ( punto 1)	primo giorno mese successivo al compimento del requisito anagrafico
2016 - 2018	66 anni e 7 mesi	20 anni	primo giorno mese successivo al compimento del requisito anagrafico
2019 - 2020	67 anni	20 anni	primo giorno mese successivo al compimento del requisito anagrafico